

Edizione di lunedì 12 novembre 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Disegno di Legge di bilancio 2019. Quali novità per lo sport
di **Guido Martinelli**

IVA

Limiti applicativi della detrazione Iva in caso di cessione di azioni
di **Marco Peirola**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Area edificabile ai fini Imu anche con utilizzo edificatorio precluso
di **Fabio Garrini**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le aziende e la concorrenza fiscale in Svizzera
di **Samuele Vorpe**

IVA

Adempimenti e obblighi dell'esportatore abituale
di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

Disegno di Legge di bilancio 2019. Quali novità per lo sport

di **Guido Martinelli**

Già la **Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)** si era presentata con una sostanziale **riforma dello sport**, in gran parte poi venuta meno con l'abrogazione contenuta nel decreto dignità.

Il tentativo si ripresenta, sia pure con presupposti totalmente diversi, esaminando il **disegno di Legge di bilancio 2019**, nel testo presentato nei giorni scorsi alle Camere per l'avvio del dibattito parlamentare.

Infatti gli **articoli 47 (sport bonus)** e **48 (disposizioni in materia di sport)** contengono importanti novità per il mondo delle sportive.

Sicuramente il contenuto di maggiore interesse, anche mediatico, è legato alla nuova denominazione che dovrà essere assunta dalla **società Coni Servizi** (che dovrebbe diventare **Sport e Salute spa**) con **nuova governance** e **assunzione della responsabilità di distribuzione** delle risorse statali alle **Federazioni sportive nazionali**, escludendo il Coni da questo importante compito fino ad oggi assolto e da nuovi presupposti per la **distribuzione dei proventi** legati alla **cessione dei diritti radiotelevisivi** dei campionati professionistici.

Ma trattandosi di **argomentazioni** sulle quali si è già aperto un ampio dibattito che fa presumere **interventi modificativi** al testo originario e con ricadute abbastanza relative sul mondo delle **società e associazioni sportive dilettantistiche**, dedichiamo invece maggiore attenzione a **due ulteriori novità**, di estremo interesse, inserite nel provvedimento.

La prima è contenuta all'ottavo comma del citato **articolo 48** laddove, novellando l'[articolo 27 bis](#) della tabella di cui all'**allegato B del D.P.R. 642/1972**, tra gli **atti, documenti**, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni **esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto ricomprende anche quelli delle: "associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni"**.

Va ricordato che era stata la stessa Agenzia delle entrate, proprio con la recente [circolare 18/E/2018](#), a confermare l'efficacia della norma pur in presenza di quanto disposto dall'[articolo 102 D.Lgs. 117/2017](#) che ne aveva previsto l'abrogazione nei confronti delle Onlus.

Questa norma, aggiungendosi all'esonero già previsto dall'[articolo 90, comma 6, L. 289/2002](#) per le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva **porterebbe tutti i soggetti collettivi del mondo sportivo fuori dalla applicazione della imposta di bollo**.

Va ricordato, in questa sede, l'[articolo 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017](#) che prevede analoga esclusione per **tutti i soggetti del terzo settore**, con ciò disciplinando in modo **uniforme** (finalmente!!) ai fini del **bollo** sia i sodalizi sportivi che le altre realtà iscritte al registro unico nazionale del terzo settore.

L'**articolo 47** della bozza di **Legge di bilancio 2019** in esame, invece, conferma **un credito di imposta "in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate" per le erogazioni effettuate nell'anno per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi** pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il contributo sia destinato ai **soggetti concessionari o affidatari** degli impianti medesimi.

Il **credito di imposta** è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del **20 per cento** del reddito imponibile mentre per i **titolari di reddito di impresa** nei limiti del **10 per mille dei ricavi annui**, ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per costoro potrà essere utilizzabile anche tramite **compensazione** e **non rileva ai fini delle imposte sui redditi e sull'Irap**. Tutto ciò nel limite complessivo di spesa di 13,2 milioni di euro.

Tale credito di imposta **non potrà essere cumulato** con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

I **soggetti beneficiari** ne dovranno dare **comunicazione** all'Ufficio sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarando l'ammontare ricevuto e la sua destinazione.

Entro il **30 giugno** di ogni anno successivo a quello di erogazione e fino alla ultimazione dei lavori di manutenzione, i soggetti che hanno ricevuto il contributo dovranno dare allo stesso Ufficio comunicazione sullo **stato di avanzamento dei lavori** *"anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate"*.

Entro 90 giorni dalla data di approvazione della Legge di bilancio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, saranno individuate le **disposizioni applicative** necessarie.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE
PER LO SPORT ITALIANO**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Limiti applicativi della detrazione Iva in caso di cessione di azioni

di **Marco Peirola**

Con la sentenza resa nella **causa C-502/17** dell'8 novembre 2018 (*C&D Food Acquisition*), la Corte di giustizia è ritornata a pronunciarsi in merito alla **detraibilità dell'Iva** in caso di **cessione di partecipazioni**, ribaltando le conclusioni dell'Avvocato generale UE del 6 settembre 2018.

Quest'ultimo ha correttamente rilevato, in linea con i dubbi sollevati dal giudice del rinvio, che le questioni da affrontare sono due, occorrendo verificare, in primo luogo, se la cessione delle partecipazioni configuri un'**attività economica** e rientri, pertanto, nel campo di applicazione dell'Iva e, in secondo luogo, se l'imposta assolta sulle spese sostenute per cedere le partecipazioni sia **detraibile** tenuto conto del carattere **esente** di tale operazione.

In ordine al **primo aspetto**, la giurisprudenza della Corte UE ha costantemente affermato che l'acquisto e la detenzione di una partecipazione danno luogo ad un'attività economica, ai sensi dell'[articolo 9, par. 1, Direttiva 2006/112/CE](#), **se finalizzato a realizzare un'ingerenza, diretta o indiretta, nella gestione della partecipata**. L'ingerenza, tipicamente, si concretizza con la prestazione, a favore della partecipata, di **servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici** (cd. "**servizi di gestione**"), ma anche – come specificato nella [causa C-320/17 del 5 luglio 2018](#) (*Marle Participations*) – con altre tipologie di servizi, per esempio quelli di **locazione immobiliare**.

È interessante osservare che, se la predetta ingerenza si è manifestata, **assume rilevanza impositiva**, in termini di soggettività passiva Iva dell'operatore, anche la cessione della partecipazione attraverso la quale **si ponga fine all'ingerenza nella gestione della partecipata**.

Come, infatti, rilevato dall'Avvocato UE, "*come l'acquisto di quote può costituire, a determinate condizioni [se, cioè, è realizzata l'ingerenza nella gestione della partecipata attraverso la prestazione di servizi], un atto preparatorio ad un'attività economica, la quale ricade nell'ambito di applicazione dell'Iva, ciò deve valere anche per la vendita di quote, con la quale si pone fine ad un'attività economica [per l'appunto, quella realizzata a mezzo tipicamente dei servizi di gestione]. In caso contrario si procederebbe ad un'arbitraria distinzione tra i due scenari*".

Sotto questo primo profilo considerato, l'Avvocato generale ha concluso affermando che "*la prevista vendita delle quote in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale – segnatamente allo scopo di porre fine ad un'attività imponibile – deve essere considerata un'attività economica e rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'Iva*".

Del resto, *“la nozione di attività economica – così come altre nozioni che definiscono le operazioni imponibili ai sensi della direttiva Iva – deve essere determinata **in maniera oggettiva**, cosicché l’obiettivo finale perseguito da un soggetto passivo con una spesa è **irrilevante**. La motivazione economica del soggetto passivo per il compimento di un atto non può pertanto essere determinante”*.

L’analisi dell’Avvocato UE si è a questo punto spostata sul **secondo aspetto** considerato, dovendosi verificare se, ai fini della detrazione, sussista un **“nesso diretto e immediato”** con l’operazione esente rappresentata dalla cessione della partecipazione e, in caso negativo, se tale nesso sia riferibile, più in generale, all’attività (imponibile) dell’operatore.

È noto, infatti, in particolar modo dopo la sentenza SKF (**causa C-29/08 del 29 ottobre 2009**), che l’indagine sul **“nesso immediato e diretto”** deve essere operata ad un **doppio livello**.

Nell’ipotesi di **“interruzione della catena dell’Iva”**, vale a dire quando l’acquisto persegue come unico scopo, si può dire di **“primo livello”**, l’effettuazione di un’operazione attiva detassata, qual è la cessione di una partecipazione, **esente da Iva** ai sensi dell’[articolo 135, par. 1, lett. f\), Direttiva 2006/112/CE](#) e del corrispondente [articolo 10, comma 1, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#), la detrazione **non può essere esercitata**, in quanto l’indetraibilità discende dall’utilizzo dei beni/servizi acquistati per compiere, a valle, l’operazione esente; l’indetraibilità deriva, pertanto, dalla destinazione specifica dei beni/servizi acquistati al compimento dell’operazione esente, in linea con il divieto previsto dall’[articolo 168 Direttiva 2006/112/CE](#) e, sul fronte nazionale, dall’[articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Al contrario, se l’acquisto è diretto ad uno **scopo di “secondo livello”**, inserendosi nel **contesto più generale dell’attività economica** del soggetto passivo, ove quest’ultima sia imponibile, la detrazione è ammessa in quanto il costo dei beni/servizi acquistati, facendo parte delle **spese generali** del soggetto passivo, concorre a formare il prezzo dei beni/servizi venduti.

Nelle conclusioni rese dall’Avvocato UE, non viene presa posizione al riguardo, demandando al giudice nazionale la verifica del **“nesso immediato e diretto”** necessario per legittimare l’esercizio della detrazione.

Spostando ora l’attenzione sull’**analisi successivamente compiuta dalla Corte di giustizia**, la detrazione viene **negata** in base a considerazioni che riguardano il profilo soggettivo, rispetto al quale l’Avvocato generale non ha, invece, individuato criticità, come sopra esposto.

Ad avviso dei giudici dell’Unione, *“affinché un’operazione di cessione di azioni possa rilevare nell’ambito di applicazione dell’Iva, è necessario che tale operazione, in linea di principio, abbia la sua **causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società controllante di cui trattasi o che costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario di siffatta attività**. L’ipotesi in parola ricorre quando detta operazione è effettuata al fine di destinare il risultato della cessione in parola direttamente all’attività economica imponibile della società controllante di cui trattasi o all’attività economica esercitata dal gruppo di cui essa è la società controllante”*.

Nel caso di specie, invece, *“l’obiettivo della cessione di azioni di cui trattasi nel procedimento principale era di utilizzare il risultato della menzionata cessione per **pagare i debiti** dovuti alla Kaupthing Bank, nuova proprietaria del gruppo Arovit. Una siffatta cessione, com’è stato esposto al punto precedente, non può essere considerata né come un’operazione che ha la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della C&D Foods né come un’operazione che costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività economica imponibile di tale società. In circostanze del genere, detta cessione **non costituisce un’operazione consistente nel trarre redditi aventi carattere di stabilità da attività che esula dall’ambito della mera vendita di azioni** e non rientra, di conseguenza, nell’ambito di applicazione dell’Iva”*.

In definitiva, la detrazione Iva non compete, in quanto – a valle – la cessione della partecipazione non è stata effettuata nell’esercizio di un’attività economica, siccome compiuta per estinguere i debiti dell’operatore e **non, quindi, per “ricavarne redditi aventi carattere di stabilità”**, come invece prescrive l’[articolo 9, par. 1, comma 2, Direttiva 2006/112/CE](#).

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

IMU E TRIBUTI LOCALI

Area edificabile ai fini Imu anche con utilizzo edificatorio precluso

di **Fabio Garrini**

I **vincoli di inedificabilità specifici** non riqualificano l'area ai fini Imu: pertanto, se in base allo **strumento urbanistico**, il lotto di terreno risulta collocato in **zone teoricamente edificabili**, comunque la base imponibile deve essere determinata facendo riferimento al **valore venale**, non a quello catastale, valorizzandolo sulla base dei parametri di cui all'[articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992](#). Le limitazioni alle possibilità di utilizzo edificatorio del terreno non fanno cambiare la qualificazione del terreno (in altre parole, non cessa di essere edificabile tornando ad essere agricolo), ma **incidono unicamente sulla sua valorizzazione**.

Queste sono le conclusioni (assunte con riferimento ad annualità dove era vigente l'Ici, ma le medesime regole sono oggi applicabili all'Imu e alla Tasi) a cui è pervenuta la **Cassazione** nella [sentenza n. 21761 del 07.09.2018](#), imponendo la tassazione sul valore venale con riferimento ad un terreno per il quale opera il **divieto di utilizzo edificatorio a causa della vicinanza ad un allevamento**.

L'area fabbricabile e il valore

La **fattispecie dei terreni edificabili** è **soggetta a tassazione** facendo riferimento ad una **base imponibile** determinata sulla base del **valore venale** in comune commercio. L'[articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992](#) dispone quanto segue: *“Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello **venale in comune commercio** al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”*

Il tema maggiormente discusso è però legato alla **natura del bene**. Sul punto, il precedente **articolo 2**, nel definire le **fattispecie imponibili**, per la parte che in questa sede interessa, afferma come *“per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli **strumenti urbanistici generali o attuativi** ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. [...]”*

Già ai tempi dell'Ici, ma lo stesso occorre affermare oggi per Imu e Tasi, vista l'identità delle basi imponibili, si è assistito al consolidamento in giurisprudenza di una **definizione più formale che sostanziale dell'aspetto edificatorio**, che mette in risalto la **qualificazione urbanistica del terreno** piuttosto che l'**effettiva possibilità di utilizzo edificatorio** del terreno stesso.

La sentenza in commento non si sposta dalla **linea interpretativa** appena richiamata.

Il caso riguarda un contribuente titolare di un terreno che lo strumento urbanistico colloca in una zona che conferisce una potenzialità edificatoria, **potenzialità che però risulta esclusivamente teorica** in quanto l'ubicazione specifica impedisce l'utilizzo edificatorio: detto terreno infatti si trova vicino ad un allevamento avicolo e lo strumento urbanistico stabilisce il **vincolo di inedificabilità** per le aree poste a meno di 400-600 metri da questo complesso.

Quindi, nella sostanza, il terreno sarebbe teoricamente edificabile sulla base dello strumento urbanistico, ma per un vincolo specifico tale utilizzo è precluso.

Sul punto la **Cassazione** afferma che tale aspetto *“dovrà comunque essere valutato come incidente sul quantum del valore in comune commercio delle aree in oggetto, secondo i parametri di riferimento di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, senza che, come invece operato in concreto dalla sentenza impugnata, il valore delle aree essere determinato esclusivamente sulla base del raffronto tra i valori agricoli medi, desunti dalla perizia di stima prodotta in atti.”*

L'area, al fine della **tassazione comunale**, comunque deve considerarsi **edificabile**, con la conseguenza che tale terreno va tassato sulla base del **valore venale** e non su quello catastale, proprio dei soli terreni a vocazione agricola.

Ma vi è di più: per la determinazione della base imponibile, secondo i giudici di legittimità, **non si deve far riferimento al valore dei terreni agricoli** della zona, che evidentemente è parametrato all'utilizzabilità rurale del terreno. Al contrario, la valutazione va fatta secondo i **parametri stabiliti dal richiamato articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992**, quindi tenendo conto degli elementi che possono impattare sulla maggiore o minore suscettibilità di utilizzazione.

Ciò posto, poiché **sul lotto è preclusa l'edificazione**, a ben vedere pare tutto sommato non peregrino valutare il terreno sulla base di **parametri rurali**, facendo riferimento al **valore dei terreni agricoli ubicati nella zona (venale, non catastale)**. Se lo scopo è identificare il valore del terreno, non potendo edificare su di esso, il valore non potrà altro che essere parametrato alla sua **appetibilità agricola**.

Concludendo, va osservato come quella dibattuta risulta **sempre e comunque una questione di valorizzazione**, non certo un **problema di qualificazione**: il terreno, fiscalmente, continua a considerarsi edificabile.

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le aziende e la concorrenza fiscale in Svizzera

di **Samuele Vorpe**

La **Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)**, approvata il 28 settembre 2018 dalle **Camere federali** e contro la quale è stato lanciato dai contrari un **referendum popolare** – i quali dovranno raccogliere 50 000 firme entro 100 giorni dalla pubblicazione della legge nel Foglio federale –, andrà ad aumentare considerevolmente la **concorrenza fiscale** tra i **26 Cantoni della Svizzera** per quanto attiene le **persone giuridiche**.

Infatti, l'**abolizione degli statuti speciali cantonali** – che permettono alle società *holding*, di domicilio e miste di essere tassate con un'aliquota complessiva ridotta tra il 7-12% –, spingerà molti Cantoni, competenti in materia di aliquote secondo l'**articolo 129 cpv. 1 della Costituzione federale**, a ridurre l'aliquota d'imposta sull'utile delle **persone giuridiche** al fine di evitare che queste si spostino altrove.

Oltre alla scomparsa dei privilegi fiscali per le società a statuto speciale, la **riforma fiscale federale prevede**, in particolare, l'introduzione di un **Patent box** – che dovrebbe permettere di ridurre fortemente l'imposizione dei proventi della proprietà intellettuale – e di una **super deduzione per le spese di ricerca e sviluppo**. Questi due strumenti troveranno applicazione in materia di **imposte cantonali e comunali**, ma non per l'imposta federale diretta.

A **livello internazionale** – UE, G20 e OCSE – non viene più accettata una **disparità di trattamento** tra redditi nazionali e esteri (*ring fencing*), come per contro avviene in Svizzera per le società *holding*, miste e di domicilio, le quali sui **redditi di fonte estera** beneficiano di notevoli **agevolazioni** in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta sul territorio nazionale (cfr. articolo 28 cpv. 4 seconda frase della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID).

Con la RFFA, referendum popolare permettendo, le **società a statuto speciale** dovranno **pagare ordinariamente le imposte cantonali e comunali**, come già avviene oggi ai fini dell'imposta federale diretta. Secondo quanto indicato nel messaggio del Consiglio federale, queste società contribuiscono a versare il 20% del gettito fiscale nel Canton Ticino. Questa percentuale corrisponde a quasi 100 mio. di fr.

Si rileva, però, che **il peso di queste società sul gettito complessivo** delle persone giuridiche **varia molto da Cantone a Cantone**. Vi sono Cantoni fortemente dipendenti come Basilea Città, dove le **società a statuto speciale** contribuiscono con 400 mio. di fr. (ca. 60%) al gettito complessivo; Zugo con 260 mio. di fr. (ca. 50%), Neuchâtel 250 mio. di fr. (ca. 60%) o Ginevra con 400 mio. di fr. (ca. 25%) e altri, invece, che sono toccati solo marginalmente, come Berna

con 15 mio. di fr. (2%), Grigioni con 5 mio. (4%) e Vallese con 6 mio. di fr. (3%).

Da tali dati si evince che l'**impatto** della RFFA sarà **differente nei 26 Cantoni**. La Confederazione svizzera ha però tutto l'interesse nel mantenere sul territorio queste società, poiché le garantiscono un **gettito fiscale rilevante**, pari a 4,3 mia. di franchi, ovvero ca. il 50% del gettito dell'imposta federale sull'utile. Per questo motivo, in un'ottica di simmetria dei sacrifici finanziari tra Cantoni e Confederazione, la RFFA prevede un **innalzamento della quota del gettito dell'imposta federale diretta** a favore dei Cantoni al 21.2% (attualmente invece pari al 17%).

Questa **maggiore entrata finanziaria** permetterà ai Cantoni di ridurre le loro aliquote dell'imposta sull'utile, **attenuando** conseguentemente l'impatto che l'abolizione degli statuti speciali avrà sul carico fiscale di queste società ed **evitare** una possibile, quanto probabile, loro partenza verso Stati esteri (si pensi ad es. all'Irlanda che offre un tasso del 12.5%).

Nel **confronto intercantonale**, il Ticino al momento presenta una **fiscalità** riferita all'imposizione dell'utile delle **persone giuridiche poco vantaggiosa**; più precisamente, quest'ultimo si colloca al 18° posto con un'aliquota effettiva complessiva del 21% circa. Secondo alcune proiezioni, l'imposizione in Ticino, in seguito all'introduzione della riforma fiscale federale (RFFA) e alla conseguente riduzione dell'aliquota, potrebbe scendere nel corso dei prossimi anni, al 15-16% circa (a dipendenza del Comune di sede della società).

Se, invece, il legislatore ticinese optasse per il **mantenimento della situazione attuale**, scivolerebbe all'ultimo posto della classifica, in quanto tutti i Cantoni stanno portando avanti delle strategie di riduzione delle aliquote applicabili all'utile delle persone giuridiche.

In **conclusione**, nel corso del prossimo anno, si prospetta **un'accesa concorrenza fiscale tra i Cantoni, conseguenza inevitabile dell'abolizione di quei regimi fiscali non più tollerati dalla Comunità internazionale**.



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Adempimenti e obblighi dell'esportatore abituale

di **EVOLUTION**



Gli esportatori abituali sono soggetti che svolgono in maniera significativa un'attività rivolta verso operatori esteri e, in conseguenza, per effetto della detassazione delle operazioni attive, si trovano fisiologicamente a “soffrire” uno sbilanciamento finanziario. Per evitare tali conseguenze e di dover attendere l'erogazione dei rimborsi Iva possono avvalersi del plafond.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa degli adempimenti e degli obblighi a carico dell'esportatore abituale, anche alla luce di una redente risposta dell'Agenzia delle Entrate.

L'[articolo 20, D.Lgs. 175/2014](#) ha modificato l'[articolo 1, comma 1, lettera c\), D.L. 746/1983](#) ponendo in capo all'esportatore abituale l'onere dell'invio della **dichiarazione d'intento** all'Agenzia delle entrate (in precedenza era invece il suo fornitore che inviava all'Amministrazione finanziaria i dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute).

L'obbligo di invio telematico viene quindi posto in capo al soggetto che, effettivamente, **beneficia dell'utilizzo del plafond**.

Alla luce della nuova impostazione, l'**esportatore abituale**:

- **compila** la lettera d'intento e la **trasmette** in via telematica all'Agenzia delle entrate;
- **riceve** la ricevuta telematica con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera d'intento trasmessa;
- **consegna** al proprio fornitore, oppure in dogana, la lettera d'intento unitamente alla copia della ricevuta di presentazione telematica della stessa.

Solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta, e averne effettuato il

riscontro telematico, il fornitore può emettere **fattura recante il titolo di non imponibilità**.

La dichiarazione d'intento va **trasmessa** direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il *software* "dichiarazione d'intento", disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

In caso d'invio tramite **intermediario**, questi deve rilasciare al dichiarante l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione d'intento, oltre a consegnare allo stesso una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione d'intento si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle entrate **riceve i dati**.

Una volta pervenuta la **ricevuta** telematica di presentazione l'esportatore abituale consegna la lettera d'intento, escludendo il quadro A, e la relativa ricevuta.

Per quanto riguarda gli altri **adempimenti** relativi alle dichiarazioni d'intento non sono invece state previste modifiche. In particolare:

- la dichiarazione d'intento deve essere progressivamente **datata e numerata**;
- la dichiarazione d'intento va **annotata** entro i 15 giorni successivi all'emissione in apposito registro da tenere ai sensi [dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972](#); si ricorda, comunque, che per effetto delle semplificazioni di cui alla **28/1997**, l'annotazione può avvenire in apposita sezione del registro Iva delle vendite o dei corrispettivi;
- la dichiarazione d'intento deve essere **conservata** con le modalità previste dall'[articolo 39, D.P.R. 633/1972](#).

Dal 2002 gli esportatori abituali sono esonerati dall'obbligo di annotare mensilmente nei registri Iva i "carichi" e gli "scarichi" del *plafond*; in ogni caso, tali dati devono essere forniti attraverso il **quadro VC** della dichiarazione annuale Iva, ovvero su specifica richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Infine, si evidenzia che in caso di **accertamento** in capo all'esportatore abituale, contestante la non imponibilità Iva ex [articolo 8, comma 1, lettera c\), del D.P.R. 633/1972](#), definitosi con il **versamento dell'intero ammontare** dell'Iva dovuta dal contribuente in qualità di debitore d'imposta, nonché delle sanzioni e degli interessi, è riconosciuta la possibilità all'esportatore abituale stesso di **esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell'Iva pagata a seguito dell'accertamento**.

Lo ha precisato la recente **Risposta n. 28 dell'Agenzia delle Entrate del 5 ottobre 2018**, recante chiarimenti circa l'applicazione dell'[articolo 60 del decreto Iva](#), confermando peraltro quanto già affermato dalla [circolare 35/E/2013](#).



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by volare, graphics / Freepik